

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 9 febbraio 2018, n. 21

Determinazione Dirigenziale n. 6 del 30 gennaio 2014 in favore della Società EOLO 3W SICILIA Srl con sede legale in Roma, Via Salaria, 226 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza finale di 16,00 MWe sito in loc. "Cancarro" nel Comune di Troia (Fg) e relative opere connesse.

Proroga del termine di inizio lavori ex art. 22, lettera a) della L.R. 67/2017.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.

Rilevato che:

alla Società **EOLO 3W SICILIA Srl, con sede legale in Roma via Salaria, 226 con Determinazione Dirigenziale del Commissario ad Acta n. 6 del 30 gennaio 2014, è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 20,00 MWe sito in loc. "Cancarro" nel Comune di Troia (Fg), e relative opere connesse;**

il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 22 settembre 2014, concedeva alla Società **EOLO 3W SICILIA Srl**, una proroga di mesi dodici dell'inizio lavori subordinata all'ottenimento della proroga di VIA, sempre del Commissario ad Acta, del 22.12.2011 e al rispetto dell'autorizzazione paesaggistica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 20,00 MWe sito in loc. "Cancarro" nel Comune di Troia (Fg), e relative opere connesse;

il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica con nota prot. AOO_159/000416 del 3/02/2015 confermava il termine di validità triennale della valutazione di compatibilità ambientale rilasciata dal Commissario ad Acta in data 22.12.2011 e nell'interesse della società sospendeva l'efficacia della determinazione di proroga n. 6/2014 fino alla comunicazione dell'esito della procedura relativa all'istanza di proroga del provvedimento di compatibilità ambientale da parte del settore Ecologia;

la Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio Via e Vinca con Determinazione dirigenziale n. 181 del 27.10.2016 che recita "..... in considerazione di tutto quanto attestato nella perizia giurata in premessa e, segnatamente, della posizione critica degli aerogeneratori identificati, dai nn. 2 e 6 come in narrativa meglio esplicitati, di ritenere sussistenti i presupposti per il rilascio dl provvedimento di proroga dell'efficacia della

decisione del 22.12.2011 del commissario ad acta integrante i contenuti di un provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, relativamente ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Troia, in località "Cancarro" costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 20 MW, con esclusione degli aerogeneratori identificati dai nn. 2 e 6....." rilasciava alla Società Eolo 3W Sicilia Srl proroga del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato dal commissario ad Acta in data 22.11.2011;

la Società **EOLO 3W SICILIA Srl** con nota acquisita agli atti AOO_159/Prot. 26.10.2017 -0004141, formulava richiesta di proroga di ulteriori 12 mesi oltre la scadenza prevista dalla D.D. 52 del 22 settembre 2014, e la conseguente proroga di uguale durata per la fine degli stessi;

la Società **EOLO 3W SICILIA Srl** con nota acquisita agli atti AOO_159/Prot. 8.02.2018 -0000592, formulava integrazione all'istanza di proroga per l'inizio dei lavori del 26.10.2017 essendo venuta a conoscenza della Legge regionale n. 34 del 7.8.2017 art. 1 successivamente modificata dalla legge regionale n. 67 del 29 dicembre 2017 art. 22, lettera A, richiede una proroga di ventiquattro mesi ritenendo di rientrare nei requisiti previsti dalla stessa legge;

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali definita della legge regionale n. 34 del 7 agosto 2017, stabiliva che *"Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l'impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di Aste"* su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza.
- tale disciplina oggi è stata modificata dall'art. 22 comma 1 lettera a), della L.R. 67 del 29 dicembre 2017 in sostituzione dell'art. 21 bis con il seguente: ***"Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato qualora l'impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito."***
- Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto:

- che la nota del 25.10.2017 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 26.10.2017 integrata dalla nota del 6.2.2018 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 8.02.2018 - 0000592 si ritiene accolta in quanto rientrante nelle condizioni previste dall'ex art. 22 comma 1 lett. A) della legge regionale n. 67 del 29.12.2017 pubblicata sul BURP n. 149 del 30.12.2017;
- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 6 del 30 gennaio 2014 pubblicata sul BURP n. 17 del 6.02.2014 è stata notificata alla Società in data 12.02.2014;
- che la Determinazione Dirigenziale di proroga di A.U. n. 52 del 22 settembre 2014 pubblicata sul BURP n. 138 del 2.10.2014 era subordinata all'ottenimento della proroga di VIA del Commissario ad Acta, del 22.12.2011 e pertanto è stata sospesa con nota AOO_150 prot. 413 del 3.2.2015 notificata alla Società;
- che l'inizio dei lavori era subordinato all'ottenimento della proroga di VIA del Commissario ad Acta, del

- 22.12.2011 ottenuto in data 27.10.2016 e notificata alla Società in data 10.11.2016;
- che l'inizio dei lavori era previsto entro il 10.11.2017;
 - della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto delle comunicazioni acquisite agli atti della Sezione del 25.10.2017 con prot. AOO_159 – 26.10.2017 integrata dalla nota del 6.2.2018 con prot. AOO_159 – 8.02.2018 – 0000592, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di finale di 16,00 MWe sito in loc. "Cancarro" nel Comune di Troia (Fg), e relative opere connesse;

di concedere alla società Eolo 3W Sicilia Srl proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro), ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008;
- d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da n. 6 facciate sarà pubblicato:

- Sull'Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Sul portale <http://sistema.puglia.it>

Sarà trasmesso in copia conforme all'originale:

- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Troia;
- Alla Società Istante.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**